

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

LUNEDI' 7 MARZO 2005

TESTO DEI SUBMENDAMENTI PRESENTATI CON RIFERIMENTO AGLI EMENDAMENTI GOVERNATIVI

(BOZZA)

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

(SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO PER L'ANNO 2005)

Art. 1

1.100/1

BASSANINI

All'emendamento 1.100, alla lettera f – bis), sostituire le parole: “nei settori” con le parole: “nei casi”

1.100/2

BASSANINI

All'emendamento 1.100, sostituire la lettera f-ter con la seguente: “liberalizzazione delle attività professionali, e soppressione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione o nulla osta, permesso o consenso aventi la finalità di limitare l'accesso al mercato di nuovi competitori”

1.100/3

BASSANINI

All'emendamento 1.100, alla lettera f – quinquies), sostituire le parole: “ad uno schema base nel quale siano stabilite” con le seguenti: “ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, sulla base degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990, siano stabilite”

1.100/4

BATTISTI, PETRINI

Sopprimere la lettera f-bis)

1.100/5

BATTISTI, PETRINI

Sopprimere la lettera f-ter)

1.100/6

BATTISTI, PETRINI

*Alla lettera f-quater), dopo le parole: "secondo i criteri dell'autonomia", inserire le seguenti:
"della leale collaborazione, "*

1.100/7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, capoverso, sopprimere la lettera f-bis

1.100/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, capoverso, alla lettera f-bis sostituire la parola "generalizzato" con le
seguenti: "nei casi previsti dalla legge,"

1.100/9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, capoverso, sopprimere la lettera f-ter

1.100/10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, capoverso, alla lettera f-ter sopprimere la parola: "generalizzata", indi sostituire le parole: "salvo che la legge disponga diversamente" con le seguenti: "nei casi previsti dalla legge"

1.100/11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, capoverso, alla lettera f-quater, dopo la parola : "istituzionali" sopprimere le parole da "nella istituzione" fino alla fine della lettera

1.100/12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, capoverso, alla lettera f-quinquies, sopprimere le parole da " e degli atti equiparabili comunque denominati"

1.100/13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, capoverso, sopprimere la lettera f-sexies.

1.100/14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, capoverso, alla lettera f-sexies, aggiungere in fine le parole seguenti: "e nel rispetto della normativa vigente"

1.100/15
PASSIGLI

Alla lettera f-bis), aggiungere all'inizio del periodo le seguenti parole: "possibilità di"

1.100/16
PASSIGLI

Alla lettera f-bis), sopprimere le seguenti parole: "specificamente individuati,"

1.100/17
PASSIGLI

Alla lettera f-ter), aggiungere all'inizio del periodo le seguenti parole: "possibilità di"

1.100/18
PASSIGLI

Sopprimere la lettera f-quinquies).

Art. 11

11.0.100/1
BASSANINI

All'emendamento 11.0.100, al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 241, sostituire le parole: "comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente," con le parole: "comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro

competente,” . *Nel primo periodo, dopo le parole: “per legge”, inserire le seguenti: “o per regolamento”.*

11.0.100/2

BASSANINI

All'emendamento 11.0.100, al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 241, sostituire le parole: “novanta giorni” con le parole “sessanta giorni”.

11.0.100/3

BASSANINI

All'emendamento 11.0.100, al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 241, sopprimere il periodo: “Il giudice amministrativo può conoscere del merito dell'istanza.”

11.0.100/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente: ”

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.”

11.0.100/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

11.0.100/6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, nel comma 3 sostituire la parola "novanta" con la seguente: "trenta".

11.0.100/7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4

11.0.100/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.100, sopprimere il comma 2

11.0.200/1

BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, sub art. 19 della legge 241/1990, comma 1, dopo le parole "Ogni atto" inserire le parole "di competenza delle amministrazioni statali"

11.0.200/2

BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, sub art. 19 della legge 241/1990, comma 1, dopo le parole "pubblica incolumità" inserire le parole "sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico".

11.0.200/3

BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, sub art. 19 della legge 241/1990, comma 2, sostituire la parola "trenta" con la parola "sessanta".

11.0.200/4
BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, sub art. 19 della legge 241/1990, comma 3, sostituire le parole "nel termine di trenta" con le parole "nel termine di sessanta".

11.0.200/5
BASSANINI

All'emendamento 11.0.200, sub art. 19 della legge 241/1990, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare le attività cui il presente articolo si applica, secondo i criteri contenuti al comma 1.

11.0.200/6
STIFFONI

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere dopo il primo periodo il seguente:

“La denuncia d'inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per e Imprese, costituite da associazioni d'imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P. A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato.”

11.0.200/7
MAGNALBO'

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere dopo il primo periodo il seguente:

“La denuncia d’inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le Imprese, costituite da associazioni d’imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P.A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato.”

11.0.200/8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, nonché ad esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e all'amministrazione della giustizia, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa"

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5

11.0.200/9

PASSIGLI

All' art. 11-bis, capoverso art. 19, comma secondo e terzo, sostituire la parola : "trenta" con: "novanta"

11.0.200/10

PASSIGLI

All' art. 11-bis, capoverso art. 19, primo comma, dopo le parole: "da una dichiarazione dell'interessato" aggiungere le seguenti: "asseverate da un iscritto ad uno degli Ordini o Albi professionali competenti per materia, e"

11.0.200/11

BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "E' fatto comunque salvo il potere di autotutela dell'amministrazione competente."

11.0.200/12

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, dopo le parole: "alla pubblica sicurezza" inserire le seguenti:" alla tutela del territorio, nonché alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali".

11.0.300/1

BASSANINI

All'emendamento 11.0.300, comma 1, sub art. 20 della legge 241/1990, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“4. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a identificare le attività escluse dall'applicazione del presente articolo, in considerazione della preminenza di interessi pubblici afferenti alla salute, alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza sul lavoro, ai beni culturali, all'ambiente e al paesaggio, alla tutela della concorrenza e della libertà di mercato, alla tutela delle opere dell'ingegno, alla salvaguardia dei diritti ed interessi legittimi dei cittadini terzi. Le modifiche all'articolo 20 disposte dalla presente legge entrano in vigore contemporaneamente all'ultimo dei predetti decreti legislativi”.

11.0.300/2
BASSANINI

All'emendamento 11.0.300, comma 2, sostituire le parole "sei mesi" con le parole "due anni" ed aggiungere in fine: "Il Governo è delegato ad adottare le misure di potenziamento delle amministrazioni pubbliche necessarie per assicurare che il silenzio dell'amministrazione di cui ai precedenti commi non sia la conseguenza della inadeguatezza delle strutture pubbliche e delle risorse ad esse assegnate. Al finanziamento delle misure di potenziamento il Governo provvederà con apposite disposizioni delle leggi finanziaria per il 2006, 2007 e 2008

11.0.300/3
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.300, al comma 1, capoverso, nel comma 1 dopo le parole " il silenzio dell'amministrazione competente", aggiungere la seguente: "non"

Conseguentemente dopo la parola "domanda" sopprimere fino alla fine del comma
3

11.0.500/1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 11.0.500, al comma 1, capoverso, sostituire le parole "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" con le seguenti: "possono essere devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo."

11.0.600/1
BASSANINI

All'emendamento 11.0.600, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti lettere:

- d) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali;
 - e) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare lesioni a diritti o interessi legittimi di cittadini;
 - f) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare rilevanti difficoltà nel funzionamento di amministrazioni o servizi pubblici;
 - g) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare responsabilità internazionali o comunitarie dello Stato”
-

11.0.600/2
BASSANINI

All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis- In particolare, è disposta l'abrogazione:

- a) delle leggi che risultino incompatibili con leggi successive;
 - b) delle leggi incompatibili con la normativa comunitaria e con la normativa costituzionale, con particolare riguardo al nuovo assetto delle competenze di cui all'art. 117 Cost.;
 - c) delle leggi che non risultino più applicate;
 - d) delle leggi la cui applicazione comporti per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni oneri non proporzionati alle finalità perseguite dalle leggi medesime”.
-

11.0.600/3
BASSANINI

All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, entro il termine previsto dal comma 5, lettera e), uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici, per ambiti omogenei di materia indicate nell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, le disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 2, lettere b) ed e), e 3, apportandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne il coordinamento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni. Il Governo è altresì autorizzato, nei decreti legislativi di cui al comma 3, ad apportare alla legislazione successiva le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la persistente vigenza di alcune disposizioni contenute nelle leggi abrogate.

11.0.600/4
BASSANINI

All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 5, lettera e), il Governo è delegato a disporre l'aggiornamento e l'integrazione dei codici e testi unici esistenti.

11.0.600/5
BATTISTI, PETRINI

Sostituire i commi da 2 a 4, con i seguenti:

2. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per materia ai sensi del comma 4, recanti l'elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, con l'esclusione delle disposizioni di cui al comma 5. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere dalle Commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con eventuali modificazioni, lo schema alle Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro trenta giorni.

3. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 2 sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

- a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione «codice»;
- b) ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione «testo unico»;
- c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

4. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell'art. 117 della Costituzione.

Conseguentemente sopprimere la lettera f) del comma 5

11.0.600/6

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: ", anche avvalendosi dei risultati delle attività di cui all'art.107", fino a: "di riordino normativo,".

11.0.600/7

BATTISTI, PETRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al D.P.C. M. 24 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole: " , nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni";

b), l'articolo 3 è abrogato."

11.0.600/8

PASSIGLI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti lettere: " f-bis) le norme di tutela dei beni culturali e ambientali e di apposizione di vincoli urbanistici".

PROPOSTE DI COORDINAMENTO IN COMMISSIONE

Articolo 6-bis

PASTORE, *relatore*

Comma 1: dopo la parola “riassetto” sono inserite le parole “e codificazione”

Comma 1, lett.a), la parola “riassetto” è sostituita dalla parola “riordino”;

comma 1, lett.a), i nn.1 e 2 sono sostituiti dal seguente “1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l’intervento di soggetti privi dell’udito, muti o sordomuti”

comma 1, lett.d), le parole “previsti anche” sono sostituiti con le parole “compresi quelli stabiliti” e dopo le parole “codice civile” sono inserite le parole “da effettuare”

comma 1, lett.e), n.1, le parole “limitatamente alle” sono sostituite dalle parole “nei casi di”

comma 1, lett.e), n.5, dopo la parola “polizza” sono inserite le parole “individuale o collettiva” e dopo le parole “dei danni” sono inserite le parole “di natura penale”.

Articolo 11 bis

PASTORE, *relatore*

- sostituire i commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8 con il seguente:

“1.Alla legge 16 febbraio 1913 n.89 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 28, comma primo, dopo la parola “ricevere” sono inserite le parole “o autenticare”;
2. all’articolo 72, comma terzo, dopo le parole “delle parti”, sono inserite le parole “e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale,”
3. all’articolo 51, secondo comma, n.3 sono soppresse le parole “e la condizione”;
4. l’articolo 47 è sostituito dal seguente: “Art.47. – 1.L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due testimoni.
2.Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto.”
5. l’articolo 48 è sostituito dal seguente: “Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria.....(idem fino alla fine)
6. l’articolo 77 è abrogato;

- nel comma 7, è soppressa la parola “non” e vengono sostituite le parole “salvo che” con “qualora”

- inserire il seguente comma: “E’ abrogato l’articolo 91 del regolamento di cui al RD 10 settembre 1914 n.1326”

- comma 9, cpv.4bis, dopo la parola “urbanistica” sono inserite le parole “o che non contengano la dichiarazione di cui al terzo comma”, dopo la parola “confermati” sono inserite le parole “o integrati”, alla fine sono aggiunte le parole “o contenente la dichiarazione omessa.”

